

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

## LINEE GUIDA IN MERITO ALL'ACQUISTO E ALL'USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI

DATA 02/11/09

PAG. 2 di 5

Rev. 01

### 2 - PREMESSA

Gli artt. 22, 23 e 24 del D.Lgs. 81/2008 prevedono degli obblighi, sanzionati penalmente, a carico dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti vincolandoli al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene (in particolare il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 "Direttiva Macchine" sui requisiti delle macchine costruite dopo il 21/09/1996, il D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e lo stesso D.Lgs. 81/2008).

Il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 regola l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori ed individua gli obblighi di prevenzioni generali che devono essere rispettati dal Datore di Lavoro (mentre per gli obblighi particolari occorre far riferimento al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459).

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo indelegabile di valutare i rischi e di adottare le necessarie misure di prevenzione, tali misure devono essere attuate dai Responsabili dell'Unità Produttive mentre i Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca devono sovrintendere e vigilare affinché i lavoratori osservino tutte le misure di sicurezza predisposte.

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE che secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 459/96 "Direttiva Macchine" devono essere presenti in tutte le apparecchiature di nuova costruzione, sono a carico del costruttore o di un suo mandatario nell'Unione Europea.

### 3 - DEFINIZIONI

**Macchina:** ai fini del D.P.R. 459/96 "Direttiva Macchine" per macchina s'intende un'insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile (mosso da forza diversa da quella umana) collegati tra loro, anche con azionatori, con circuito di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento e lo spostamento o il condizionamento dei materiali. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano i seguenti esempi: centrifughe, lavavetreria, ventilatori, trapani, levigatrici, troncatrici, torni, presse, tosaerba, decespugliatori, .....


**Apparecchio elettrico:** tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche

**Macchina usata** - una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all'intero tempo di utilizzazione previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti

**Modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione:** le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione

**Simbolo della marcatura CE:**





#### **4 - PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

**Direttiva Macchine:** recepita in Italia con il D.P.R. del 24/07/1996 n. 459; tale regolamento si applica alle macchine come definite nel punto precedente ed impone la marcatura CE; la Direttiva Macchine è entrata in vigore il **21/09/1996**.

**Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:** è la Direttiva 89/336/CEE recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. del 04/12/1992 n. 476 sostituito dal più recente D.Lgs. del 12/11/96 n. 615; questa direttiva riguarda quegli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni.

La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica fissa i requisiti di protezione in tale materia e determina le relative modalità di controllo.

Dal **01/01/1997** i costruttori hanno l'obbligo di mettere sul mercato, in servizio, prodotti conformi alla Direttiva e provvisti di marcatura CE.


**Direttiva Bassa Tensione:** Direttiva 73/23/CEE, aggiornata dalla Direttiva 93/68/CEE, recepita in Italia con il D.Lgs. del 25/11/96 n. 626. La Direttiva Bassa Tensione si applica ad ogni materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 Volt in corrente continua.

Dal **01/01/97** anche per il materiale elettrico di bassa tensione è stato introdotto l'obbligo di marcatura CE.

Oltre alle citate direttive di prodotto è necessario riferirsi anche al già citato Decreto Legislativo 81/2008.

#### **5 - MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO**

1. Macchine nuove: dal 21/09/96 devono essere marcate CE e rispettare tutte le direttive ad esse applicabili
2. Macchine già in uso prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 e successivamente "modificate" con modifiche costruttive che non rientrano nell'ordinaria o straordinaria manutenzione: queste macchine devono essere marcate CE (anche se in origine erano già marcate) in quanto vengono considerate come macchine nuove, sostanzialmente diverse da quelle originali (la modifica costruttiva deve essere fatta in conformità ai requisiti dell'allegato 1 del DPR 459/96)
3. Macchine usate (acquistate prima del 21/09/96) che non avendo subito modifiche non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione non presentano il marchio CE: queste macchine devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità della macchina alla legislazione previgente alla Direttiva Macchine.
4. Apparecchi elettrici nuovi: dal 1/1/97 devono essere dotati di marcatura CE e rispettare tutte le direttive ad essi applicabili
5. Apparecchi elettrici già in uso prima del 1/1/97 e successivamente "modificati" con modifiche costruttive che non rientrano nell'ordinaria o straordinaria manutenzione: queste macchine devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità della macchina alla legislazione previgente alla Direttiva Macchine.
6. Apparecchi elettrici (acquistati prima del 01/01/97) che non avendo subito modifiche non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione non presentano il marchio CE: questi apparecchi devono



essere accompagnati da una dichiarazione di conformità alle Direttive Comunitarie previgenti alla data del 01/01/97.

7. Macchine e/o Apparecchi elettrici messi a disposizioni dei lavoratori alla data del 31/12/1996 e non soggetti alle norme riportati nel punto 3: tutte queste attrezzature di lavoro devono essere adeguate ai requisiti dell'allegato V del D.Lgs. 81/2008.

## 6 - INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO

### ***Macchine o apparecchi elettrici nuovi***

La legge obbliga il costruttore o il mandatario stabilito nella comunità europea ad immettere sul mercato le macchine provviste di marcatura CE.

Tutte le macchine o apparecchi elettrici nuovi che si intendono acquistare o acquisire gratuitamente devono essere muniti di marcatura CE e corredate dal libretto d'uso e dichiarazione di conformità.

La marcatura CE deve essere apposta sulla macchina o apparecchio elettrico in modo visibile e deve essere leggibile per tutto il periodo di vita della stessa.

### ***Macchine o apparecchi elettrici usati***

Per acquisire (acquistare o acquisire gratuitamente) una macchina o un apparecchio elettrico è necessario osservare la seguente procedura:

1. individuare le norme di riferimento per la macchina o apparecchio elettrico che s'intende acquisire (possono essere più di una e sono da scegliersi, sostanzialmente, tra le tre citate al punto 3);
2. informarsi sulla data in cui la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta (da nuovo e da terzi);
3. confrontare la data in cui la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta con la direttiva vigente alla data di acquisto (ad esempio per una macchina utensile si sceglierà, come data di riferimento, il 21/09/96; per un apparecchio elettrico non soggetto alla Direttiva Macchine si sceglierà il 01/01/97).


Se la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta, cioè da nuovo, in data successiva a quelle citate sopra, essi devono essere dotati, necessariamente, della marcatura CE e della relativa documentazione.

Se la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta, cioè da nuovo, anteriormente all'entrata in vigore delle tre Direttive citate, affinché l'acquisto sia corretto è sufficiente una dichiarazione, del venditore, di conformità alla legislazione previgente alle Direttive indicate nel punto 3.

Inoltre è necessario una dichiarazione, successivamente all'entrata in vigore della Direttiva da applicarsi, attestante che la macchina o l'apparecchio elettrico non abbia subito modifiche che andassero oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria (la macchina o apparecchio elettrico non deve aver subito una modifica sostanziale).

Al contrario, se la macchina o apparecchio elettrico che s'intende acquistare ha subito interventi che vanno oltre la normale manutenzione ordinaria e straordinaria, si deve richiedere la marcatura CE e la relativa documentazione; l'onere della marcatura CE è, generalmente, compito del fornitore.

4. Tutte quelle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori al 31/12/1996 e non soggette alle Direttive Comunitarie indicate nel punto 3 devono essere conformi ai requisiti dell'allegato V del d.lgs. 81/2008.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

## LINEE GUIDA IN MERITO ALL'ACQUISTO E ALL'USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI

DATA 02/11/09

PAG. 5 di 5

Rev. 01

Quanto indicato sopra è valido per macchine o apparecchi elettrici prodotti nei Paesi dell'Unione Europea; per le macchine o gli apparecchi elettrici non costruiti nell'Unione Europea la normativa vigente richiede, in ogni caso, la marcatura CE.

Si rammenta che, sia nel caso di macchine o di apparecchi elettrici nuovi che nel caso di macchine o di apparecchi elettrici usati, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli stessi, le tre Direttive citate al punto 3, impongono che le macchine o gli apparecchi elettrici siano accompagnati dal Manuale di istruzioni in lingua italiana per l'installazione, l'uso, la manutenzione, il trasporto e la dismissione e la Dichiarazione di Conformità.

Tale documentazione deve essere richiesta durante la fase di acquisto dell'attrezzatura; sia nel caso di attrezzature nuove che usate, l'utilizzo va proceduto da una fase di formazione degli addetti che il Responsabile dell'Attività di ricerca o di didattica in laboratorio o dal Responsabile dell'attrezzatura effettuerà sulla base delle informazioni di uso contenute nel Manuale d'uso.

### **7 - SICUREZZA E MARCATURA CE**

Si segnala che la legislazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro non prevede, in via generale, un'esclusione di responsabilità del Datore di Lavoro per le attrezzature utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e presentano "vizi palesi" pur essendo dotate formalmente di marcatura CE e di dichiarazione di conformità. Per questo motivo si raccomanda, nell'acquisto di attrezzature, di ritenere la marcatura CE una condizione indispensabile, ma non sufficiente, a garantirne la sicurezza.

### **8- PROTOTIPI**

Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il Responsabile della Attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:

- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

L'utilizzo dei prototipi è consentito solo al personale specificamente autorizzato dal Responsabile dell'Unità Produttiva e debitamente informato e formato a cura del Responsabile dell'Attività di ricerca o di didattica in laboratorio.

La messa in funzione di un prototipo deve essere segnalata al Settore Prevenzione e Protezione dal Responsabile dell'Unità Produttiva o dal Responsabile dell'Attività di ricerca o di didattica in laboratorio.